

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1028

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELLEGRINO, BRUTTI, GUALTIERI
e LA LOGGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1994

Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali
in fase di istruzione formale

ONOREVOLI SENATORI. - Sono ancora numerosi i procedimenti penali in fase istruttoria con il «vecchio rito», molti dei quali riferentisi a fatti di notevole gravità (primo fra tutti quello concernente la strage di Ustica). Se per una parte di tali procedimenti, secondo le informazioni rese dagli uffici giudiziari, è prevedibile la conclusione entro il 31 dicembre 1994, altri necessitano di atti istruttori non ragionevolmente completabili entro detto termine. Si aggiunga che, sempre secondo le informazioni date dagli uffici giudiziari, dal compimento di tali atti potranno discendere significativi sviluppi istruttori. L'assenza di una proroga potrebbe avere l'effetto di vanificare l'attivi-

tà fin qui svolta con notevole pregiudizio per gli interessi oggettivi di giustizia e per l'economia processuale, specie se si considera la delicatezza e complessità delle indagini già svolte.

Si tenga presente infine che il passaggio di una gran mole di atti dal giudice istruttore al pubblico ministero comporterebbe la necessità di un nuovo approfondito studio e - forse - la scelta di nuove strategie investigative.

La previsione di una breve ulteriore proroga di quattro mesi appare sufficiente a consentire la conclusione di pressochè tutti i procedimenti attualmente pendenti.

Il provvedimento non comporta spese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 1993, n. 563, le parole: "alla data del 31 dicembre 1994," sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 aprile 1995"».

